



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 298 del 29 ottobre 2015

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PATANE' – BIANCHI – BUSCHINI – SABATINI – TARZIA –
AURIGEMMA – SBARDELLA – RIGHINI – BALDI – CARRARA –
VALENTINI – BONAFONI – GIANCOLA – DE PAOLIS – PETRASSI –
QUADRANA – FICHERA – AVENALI**

**“Norme per la realizzazione, manutenzione, gestione,
promozione e valorizzazione dei grandi itinerari
culturali europei, delle vie consolari romane e del
patrimonio escursionistico della Regione Lazio.
Modifiche articolo 12 l.r. 06/08/2007 n. 13”**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata al Commission V
V - IV - VI - CAL

Roma 4/11/15

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

D'ORDINE DEL DIRETTORE

[Signature]

Proposta di legge regionale

“Norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione dei grandi itinerari culturali europei, delle vie consolari romane e del patrimonio escursionistico della Regione Lazio. Modifiche articolo 12 l.r. 06/08/2007 n. 13”

di iniziativa del Consigliere regionale Eugenio Patanè

[Signature]

(BUSCHINI) *[Signature]*

(SABATINI) *[Signature]*

(MORZA) *[Signature]*

(AUGUGENIA) *[Signature]*

(SBINAZZA) *[Signature]*

(RIGHINI) *[Signature]*

(BIVINI) *[Signature]*

[Signature]

(BIANCHI)

(CARBARA)

(VALENTINI)

(BONAFON)

(GIMNUCA)

(DEPROUS)

[Signature]

(PETRASH)

(QUADRANI)

(FICHERA)

(AVENARI)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RELAZIONE

Sulla scorta dell'antico proverbio *"tutte le strade portano a Roma"*, nato per sottolineare l'efficiente sistema di strade dell'antica Roma su cui, in buona parte, si basa l'attuale sistema viario italiano, nasce la presente proposta di legge.

Finalità è quella di offrire una legge quadro e di sistema che disciplini e promuova la realizzazione, manutenzione, gestione e valorizzazione del sistema viario della Regione Lazio che comprende gli itinerari culturali europei, i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, le vie consolari e il patrimonio escursionistico. Duplice l'obiettivo: da un lato riscoprire e rafforzare la nostra identità e le nostre tradizioni valorizzando il nostro patrimonio naturale, dall'altro lato potenziare il binomio cultura-turismo attraverso il potenziamento dell'offerta, il miglioramento delle infrastrutture, la manutenzione di tutti i percorsi, l'installazione e la cura della segnaletica, la promozione culturale e turistica di ciò che naturalmente abbiamo in una rinnovata alleanza tra pubblico e privato. Questo per fare del Lazio una meta privilegiata di turisti, pellegrini, escursionisti e appassionati.

La proposta di legge si compone di 13 articoli. L'oggetto è costituito dalla Rete dei Cammini della Regione Lazio (RCL) così come definita all'articolo 3 e comprendente i seguenti ambiti territoriali: gli itinerari culturali europei, i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale, le vie consolari di primo e di secondo livello e il patrimonio escursionistico. La programmazione e la gestione degli interventi sulla RCL viene affidata all'Agenzia regionale per il Turismo (articolo 3) presso la quale è istituito il Coordinamento della Rete dei cammini con il compito attuare la gestione integrata e il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione dell'intera rete delle vie della Regione. Presso l'Agenzia per il turismo è, inoltre tenuta, la c.d. Carta Inventario prevista e disciplinata all'articolo 6 che individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi.

Al fine di sostenere, incrementare e promuovere le attività viene istituito (articolo 8) un Fondo Unico regionale nel quale, dai diversi settori dell'amministrazione, confluiscono le risorse finanziarie. E' previsto che possano beneficiare dei finanziamenti – che verranno in ogni caso assegnati tramite appositi bandi - gli enti locali, anche in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette, le università, e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubbliche, le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di carattere culturale e ambientale e i soggetti privati i cui beni ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate. Importante sottolineare la possibilità che gli interventi possano essere realizzati attraverso forme di collaborazione, interazione e partenariato tra pubblico e privato.

Strumenti di programmazione sono quelli previsti agli articoli 9 e 10 rispettivamente: il documento d'indirizzo regionale, di durata triennale e il programma operativo annuale. Il primo con il compito di indicare le linee programmatiche e le priorità di intervento, individuare le risorse finanziarie e strumentali nonché eventuali forme di raccordo per progetti interregionali. Sono in ogni caso considerati prioritari gli interventi sui cammini di fede. Il secondo è deliberato annualmente e definisce per l'anno temporale di riferimento e tenuto conto delle priorità di intervento gli specifici obiettivi operativi e il riparto delle risorse del fondo nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e lo stato di attuazione degli interventi.

In conclusione, l'intervento normativo che si propone vuole porsi come legge di sistema del sistema viario della nostra regione con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare questo patrimonio naturale indiscusso, definire e identificare efficaci strumenti di tutela, gestione e valorizzazione, sostenere tutte le attività economiche legate ai flussi turistici spinti dalla motivazione naturalistica, ambientale culturale e spirituale e rafforzare l'identità territoriale.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or a similar character, located at the end of the first paragraph.

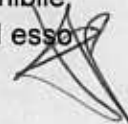
Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione della Rete dei Cammini della Regione Lazio, di seguito denominata RCL, costituita da:

- a) gli itinerari culturali europei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) le vie consolari di primo e di secondo livello, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
- d) il patrimonio escursionistico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. La Regione attua una politica integrata di manutenzione, gestione e valorizzazione della RCL al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia, del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile, diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.



Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) itinerari culturali europei, gli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d'Europa;
- b) percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici i percorsi riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale;
- c) vie consolari di primo livello, le strade consolari romane che collegano Roma con il resto del territorio quali, in particolare, la via Appia, la via Ardeatina, la via Ostiense, la via Portuense, la via Aurelia, la via Cassia, la via Flaminia, la via Salaria, la via Tiburtina, la via Nomentana, la via Prenestina, la via Casilina;
- d) vie consolari di secondo livello, le strade che si immettono nelle vie consolari di primo livello;
- e) patrimonio escursionistico, l'insieme dei percorsi escursionistici della Regione comprendente l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale o comunale e comunque esistenti in maniera visibile sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, inserite nella Carta Inventario di cui all'articolo 6, consentono l'attività di escursionismo.
- f) escursionismo, l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge soprattutto al di fuori dei centri urbani e su tracciati prevalentemente irregolari, finalizzata alla visita, all'esplorazione e al godimento di ambienti naturali senza l'ausilio di mezzi a motore.



Art. 3

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale/ relativo all'agenzia regionale del turismo)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r.13/2007 e successive modifiche è aggiunta la seguente:

"e bis) promuove, coordina e gestisce in maniera integrata gli interventi sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' or 'B' with a vertical line through it.

Art. 4

(Coordinamento della RCL)

1. E' istituito presso l'Agenzia regionale del turismo il Coordinamento della RCL che fornisce supporto all'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) bis della l.r. 13/2007;
2. Il Coordinamento per la finalità di cui al comma 1:
 - a) coordina le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili;
 - b) predispone le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per l'adozione della carta di cui all'articolo 6, del documento di indirizzo regionale di cui all'articolo 9 e del programma operativo di cui all'art.10;
 - c) promuove la valorizzazione turistica della RCL, anche a livello internazionale, attraverso mostre, conferenze, pubblicazioni informative e divulgative;
 - d) attiva forme di collaborazione e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati;
 - e) promuove la conoscenza, la reperibilità e il riuso delle informazioni, della cartografia e dei dati aperti relativi alla RCL al fine di consentire agli utenti di condividere, integrare e utilizzare liberamente i data set attraverso le piattaforme e le applicazioni regionali più idonee;
 - f) promuove interventi di :
 - 1) recupero e ricostruzione degli antichi tracciati degli itinerari culturali europei e delle vie consolari, anche in forma ciclabile o carrabile e in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
 - 2) manutenzione e perfezionamento della sicurezza sull'intera RCL, anche al fine di incrementare la possibilità di fruizione pubblica dei beni esistenti sul territorio interessato;
 - 3) installazione e manutenzione di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica sulla RCL e realizzazione di punti informativi e aree attrezzate di sosta nell'ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati, delle vie e dei percorsi e dei luoghi ad essi adiacenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di strutture già esistenti e funzionanti;



Art. 5
(Composizione del Coordinamento della RCL)

1. Il Coordinamento della RCL è composto da:
 - a) il direttore dell'Agenzia regionale del turismo, che lo presiede;
 - b) gli assessori regionali competenti in materia di cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
 - c) tre rappresentanti delle aree naturali protette;
 - d) un rappresentante delle associazioni di guide ambientali ed escursionistiche presenti nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Lazio.
2. La composizione del Coordinamento della RCL può essere integrata o modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la competente commissione consiliare.
3. I componenti del Coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carico per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. Al Coordinamento della RCL è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.



Art. 6

(Carta inventario della RCL)

1. La carta inventario della RCL, di seguito denominata carta, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è tenuta presso l'Agenzia regionale del Turismo.
2. La Giunta regionale adotta la carta elaborata dal Coordinamento della RCL, sulla base delle indicazioni delle province, degli enti parco, dei comuni, delle unioni di comuni, della Rete Natura 2000, del CAI e della Federtrek regionali, delle associazioni delle guide ambientali escursionistiche presenti sul territorio nonché delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e culturali.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire la documentazione relativa alla proprietà delle vie di cui propongono l'iscrizione nella carta.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento di cui all'articolo 11 modalità e tempi per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre.
5. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della carta anche sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui al comma 2.
6. Le informazioni presenti nella carta sono rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito.



Art.7

(Dichiarazione di pubblico interesse)

1. Tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, culturali, sociali, ambientali, didattici e di tutela del territorio.

2. Preventivamente all'inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.

3. Ai proprietari e ai titolari di diritti reali di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponimento di inserire nella RCL tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di trenta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il coordinamento della RCL risponde nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella RCL.

4. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL.

5. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2, sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione.



Art.8

(Istituzione del fondo unico regionale per la promozione della RCL)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui alla presente legge è istituito il fondo unico regionale per la promozione della RCL, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari di primo e secondo livello e del patrimonio escursionistico della Regione.
2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo annuale di cui all'articolo 10 nel rispetto delle disposizioni del documento di indirizzo di cui all'articolo 9.
3. Possono beneficiare dei finanziamenti:
 - a) gli enti locali, anche in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette, le università, e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;
 - b) le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di carattere culturale e ambientale;
 - c) i soggetti privati i cui beni ritenuti di interesse, ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.
5. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati attraverso appositi bandi che stabiliscono modalità e criteri per l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 11.
6. Una quota delle risorse assegnate è messa a bando per l'attuazione di progetti europei di riqualificazione urbanistica, architettonica e identitaria aventi ad oggetto le vie consolari.



Art. 9

(Documento di indirizzo regionale per la promozione della RCL)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente approva, con cadenza triennale, il documento di indirizzo regionale per la promozione della RCL, di seguito denominato documento di indirizzo, elaborato dal Coordinamento della RCL.
2. In particolare il documento di indirizzo:
 - a) indica le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione;
 - b) individua le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione degli interventi;
 - c) indica le strategie e le priorità di intervento per l'arco temporale di riferimento nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;
 - d) individua le eventuali forme di raccordo per la realizzazione di progetti interregionali;
 - e) contiene azioni mirate a:
 - 1) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonché la fruizione turistico ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
 - 2) compensare gli squilibri tra aree critiche e aree di eccellenza del territorio regionale;
 - 3) coinvolgere sia le comunità locali che i privati in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione e di promozione che li renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla rete viaria;
 - 4) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale nonché l'intermodalità del trasporto ecologico;
 - 5) promuovere la corretta fruizione, manutenzione, conservazione della RCL, promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e tenendo conto della fruibilità dei soggetti diversamente abili;
 - 6) sostenere azioni di promozione e marketing territoriale della RCL;
 - f) individua per gli itinerari culturali europei i gli interventi prioritari, tra i quali in particolare:
 - 1) la manutenzione dei percorsi e il perfezionamento della sicurezza degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica lungo l'itinerario;
 - 2) la manutenzione, il recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;



- 3) miglioramento e potenziamento dell'offerta turistica attraverso l'ampliamento e il miglioramento della ricettività, anche mediante il recupero e la ristrutturazione di immobili presenti lungo i tracciati e nei suoi dintorni;
- 4) l'attivazione di forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.
3. Il documento di indirizzo ha durata triennale e continua ad applicarsi fino all'approvazione del successivo; può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su iniziativa del Coordinamento della RCL anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or 'B' with a long horizontal stroke extending to the right.

Art.10

(Programma operativo annuale degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente e su iniziativa del Coordinamento della RCL, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento di indirizzo.

2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l'anno di riferimento e tenuto conto delle priorità di intervento:

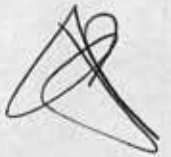
a) gli specifici obiettivi operativi d'intervento;

b) il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 8;

c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);

d) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi;

e) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.



Art. 11

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento attuativo:

- a) le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RCL;
- b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL;
- c) i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
- d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre al fine della redazione della carta ;
- f) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità della carta.



Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione, nell'ambito del programmadella missionedi un apposito fondo denominato "Fondo Unico regionale per la promozione della RCL", destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge

2. Nel predetto fondo confluiscono le risorse pari ad euro

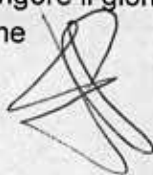
3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede, altresì, mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text in the first paragraph.